



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

LECCE – TARANTO

Risp. al Foglio prot. n. 4069 del 30.01.2026

Rif. prot. n. 2157-A del 02.02.2026

Risp. al Foglio prot. n. 4502 del 03.02.2026

Rif. prot. n. 2405-A del 04.02.2026

Risp. al Foglio prot. n. 5584 del 06.02.2026

Rif. prot. n. 2746-A del 09.02.2026

Risp. al Foglio prot. n. 9701 del 02.03.2026

Rif. prot. n. 5000-A del 05.03.2026

Class 34.43.01/46

A

COMUNE DI GINOSA (TA)

VIII SETTORE

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE URBANISTICA

sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE DI TARANTO

SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

SETTORE AREE PROTETTE

protocollo@pec.provincia.ta.it

CAPITANERIA DI PORTO

cp-taranto@pec.mit.gov.it

E.p.c.

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE TURISMO

servizioturismo@pec.rupar.puglia.it

direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

servizioidifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE RISORSE IDRICHE

sezione.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le-ta@cultura.gov.it

SITO WEB: www.sabap-le.cultura.gov.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE DI TARANTO
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE SVILUPPO RURALE
SERVIZIO FORESTE
servizioforeste.taranto@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
demanioarittima.bari@pec.rupar.puglia.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA
(ARPA)
DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TARANTO
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO PUGLIA
PROMOZIONE
ufficioprotocollopp@pec.it

AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELL'APPENNINO
MERIDIONALE/ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

ACQUEDOTTO PUGLIESE
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ASL DISTRETTO SANITARIO TA1
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Ginosa (TA)

Indizione Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis e ss.mm.ii della L. 241/90 e dell'art. 13 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (accelerazione del procedimento in conferenza di servizi), finalizzata all'approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste, ai sensi della L.R. n. 17/2015 e ss.mm.ii., nel Comune di Ginosa.

Indizione Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis e ss.mm.ii della L. 241/90 e dell'art. 13 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (accelerazione del procedimento in conferenza di servizi), finalizzata all'approvazione definitiva dei progetti esecutivi ai fini



del rilascio delle concessioni demaniali marittime, per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e della L.R. n. 17/2015 e ss.mm.ii., nel Comune di Ginosa.

Amministrazione procedente: Comune di Ginosa (TA), VIII Settore Governo del Territorio.

Comunicazioni

Con riferimento alla questione in oggetto, si riscontrano

a) la nota indicata a margine, prot. n. **4069** del **30/01/2026** (ns. prot. 2157-A del 02/02/2026), con la quale il Settore VIII del Comune di Ginosa (TA) ha indetto la **“Conferenza di Servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis e ss.mm.ii della L. 241/90 e dell’art. 13 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (accelerazione del procedimento in conferenza di servizi), finalizzata all’approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste, ai sensi della L.R. n. 17/2015 e ss.mm.ii., nel Comune di Ginosa”**;

b) la nota indicata a margine, prot. n. **4502** del **03/02/2026** (ns. prot. 2405-A del 04/02/2026) con la quale il Settore VIII del Comune di Ginosa (TA) ha indetto la **“Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis e ss.mm.ii della L. 241/90 e dell’art. 13 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (accelerazione del procedimento in conferenza di servizi), finalizzata all’approvazione definitiva dei progetti esecutivi ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime, per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e della L.R. n. 17/2015 e ss.mm.ii., nel Comune di Ginosa”**.

In dette note, il Comune, richiamando la normativa in premessa, indica che dalla data di ricevimento delle suddette note di indizione e contestuale convocazione delle conferenze di servizi in argomento, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte preposte alla tutela degli interessi sensibili devono rendere le proprie determinazioni, è fissato in 45 giorni.

Preliminarmente, in merito a tali termini perentori, si rappresenta che:

- il vigente art. 13 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 **“Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi”** limita l’accelerazione del procedimento per la conferenza di servizi semplificata di cui all’articolo 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. fino al - superato - 31 dicembre 2024;

- il vigente art. 14 bis **“Conferenza semplificata”**, al comma 1, lettera c) dispone: **“il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni”**;

- il vigente c. 4 dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., riferisce l’equivalenza dell’**“assenso senza condizioni”** rinviando espressamente al **“termine di cui al comma 2, lettera c)”**, che per le **“amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali”** è ivi indicato in 90 giorni.

Nel merito dei su citati procedimenti, nell’ambito del procedimento di cui al punto **a)**, il Comune di Ginosa informa che, con D.G.C. n. 8 del 23/01/2026, **“ha adottato il Piano Comunale delle Coste ai sensi della L.R. n. 17 del 1004/2015 e ss.mm.ii.”** attraverso il quale ha individuato le Spiagge Libere, le Spiagge Libere con Servizi, gli Stabilimenti Balneari e gli Stabilimenti Balneari Attrezzati per animali, i Punti di Ormeaggio, le Concessioni per Uso Vario e le passerelle parallele e perpendicolari alla linea di costa e che, con nota prot. n. 11711 del 31.3.2025, ha avviato anche il procedimento per la VAS e la VINCA; con il procedimento di cui al punto **b)** lo stesso Comune ha posto agli atti della conferenza **17 progetti esecutivi** al fine di acquisire le valutazioni di competenza degli enti a vario titolo coinvolti.

Posto che:

Con riferimento al procedimento di cui al punto **b)**, preme evidenziare che non si condivide l’attivazione della conferenza di servizi per la **contestuale valutazione di 17 singoli progetti rinvenienti da altrettante istanze**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le-ta@cultura.gov.it

SITO WEB: www.sabap-le.cultura.gov.it

private, in quanto tale previsione non è contemplata dalle vigenti norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., infatti:

- l'art. 14 “*Conferenze di servizi*” di detta legge riferisce l’attivazione del modulo procedimentale della conferenza di servizi a “*richiesta*” e a “*privato interessato*” ed è facoltativa da parte dell’amministrazione procedente quando quest’ultima lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti (come nel caso in esame), ma per “*un procedimento amministrativo*”;

- l'art. 14 bis “*Conferenza semplificata*”, al c. 2, dispone che la conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento “*della domanda*” se “*il procedimento*” è, come nel caso in esame, “*ad iniziativa di parte*” e, alla lettera a) dello stesso comma, fa nuovamente riferimento ad “*istanza*” e alla relativa documentazione.

Le su citate norme sono articolate esclusivamente al singolare e, pertanto, non possono arbitrariamente essere estese da 1 a ben 17 progetti; infatti il modulo procedimentale della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e con le modalità dell’art. 14 bis, non prevede il caso di valutazione contestuale di più procedimenti corrispondenti ad altrettante singole istanze di parte e relativi progetti e, meno che mai, di concentrare forzatamente e inopinatamente le valutazioni e le relative determinazioni degli enti coinvolti entro il medesimo termine perentorio stabilito per legge per la valutazione di una sola istanza e del relativo singolo progetto; termine che, all’evidenza, risulterebbe tecnicamente del tutto inadeguato e insufficiente .

Diversamente interpretando, il Comune di Ginosa, chiamerebbe la Scrivente (e tutti gli altri soggetti coinvolti nella conferenza di che trattasi) non alla valutazione di singoli progetti, bensì ad una valutazione comparativa degli stessi e alla valutazione globale anche degli impatti cumulativi sulla costa comunale; **finalità, queste ultime, che non pare siano oggetto della determinazione conclusiva da assumere alla conclusione della conferenza di servizi.**

Inoltre, negli atti istruttori del procedimento, non si rinvencono riferimenti al contenzioso amministrativo relativo al ricorso RG. n. 475/2024 conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Settima n. **4480/2024** e nulla si riferisce in merito alle Ordinanze di sospensione nn. 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3861, 3862, tutte pubblicate a ottobre 2025, con le quali, su istanza del Comune di Ginosa, la stessa sezione del Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività di altrettante sentenze di primo grado, con le quali il Tar Lecce, Sez. I, ha annullato, tra altri provvedimenti, anche la determinazione dirigenziale n. 35 del 27.3.2025 (Reg. Gen. 733 del 28.3.2025) di aggiudicazione di n. 20 concessioni demaniali marittime (il merito dei rispettivi ricorsi, per quanto di conoscenza della Scrivente, è stato discusso lo scorso 10 marzo e si presume l’imminenza della pubblicazione delle relative sentenze).

Con la citata sentenza n. **4480/2024** il Consiglio di Stato ha dichiarato l’obbligo del Comune di Ginosa di provvedere all’avvio delle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, annullando gli atti con i quali era stata disposta la proroga delle concessioni in essere. Con le citate ordinanze cautelari, per quanto qui di interesse, ha statuito:

- che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza la mancata approvazione del PCC (piano comunale delle coste) non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza, pertanto, non giustifica una generalizzata sospensione dell’indizione e dello svolgimento della procedura selettiva per l’affidamento delle concessioni, potendo essere individuati i lotti da porre a base di gara sulla scorta del Piano Regionale delle Coste, in quanto l’art. 15, c.1 della L.R. Puglia n. 17/2015 dispone che “*Fino alla data di approvazione del PCC l’esercizio dell’attività concessoria di cui all’articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC*”;

- quanto al *periculum in mora*, sussiste, come rappresentato dal Comune, per il pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse pubblico derivante dall’interruzione della fase della procedura selettiva successiva all’aggiudicazione, finalizzata all’approvazione dei progetti per la realizzazione degli stabilimenti balneari degli operatori economici risultati vincitori, con preclusione della conclusione della procedura stessa in tempo utile all’avvio della prossima stagione balneare.

Il Comune di Ginosa, con la Determinazione n. **733 del 28.3.2025**, come nella stessa è riportato, non solo ha dato avvio alla procedura selettiva ma l’ha anche conclusa, pervenendo all’aggiudicazione di 13 concessioni demaniali marittime.

Nell’*Avviso inerente la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto N. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e*



37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui N.12 per STABILIMENTO BALNEARE (SB), N. 2 per STABILIMENTO BALNEARE CON AREA ATTREZZATA PER CANI (AAA), N. 4 per SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS), N.2 per PUNTI DI ORMEGGIO (CPO)” è riportato che “A seguito del provvedimento conclusivo della procedura di assegnazione, la concessione demaniale sarà **a carattere temporaneo** e della **durata di 10 anni** dalla data del rilascio, con l’obbligo di rimozione di tutte le attrezzature installate” solo al termine della sua scadenza (cfr. Cap. 6. punto 6.1).

Il citato Avviso attiene alla concessione di beni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice della navigazione. In merito a tale disposizione normativa rileva il fatto che, a fronte della generalizzata durata temporale delle concessioni demaniali prevista dall’art. 1 del D.L. 131/2024, il vigente art. 36 del Codice della Navigazione contempla anche la possibilità di concessione dei beni demaniali marittimi per periodi inferiori ai 10 anni; in particolare, fino ad un periodo massimo di quattro anni nei casi in cui si tratti di concessioni che “**non importino impianti di difficile sgombero**”.

Tutte le aree demaniali oggetto di concessione, ricadono - oltre che in altri beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi del PPTR vigente - anche in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - D.M. 1.8.1985 “Costa occidentale jonica ricadente nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra e Taranto” - e in area tutelata per legge ex art. 142 c. 1 lettera a) del predetto D.Lgs. “Territori costieri”, **con la conseguenza che già solo tale duplice tutela paesaggistica impone la realizzazione, esclusivamente, di “attrezzature di facile amovibilità”** per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero (cfr. PPTR: *Specifiche prescrizioni d’uso per i territori costieri* di cui alla Scheda PAE0139 e art. 45 delle NTA). Pertanto il Comune di Ginosa, trattandosi di concessioni demaniali marittime obbligatoriamente finalizzate alla realizzazione di “attrezzature di facile amovibilità”, in applicazione proprio dell’art. 36 del *Codice della Navigazione*, **nelle more del perfezionamento del procedimento di approvazione del Piano Comunale delle Coste, avrebbe ben potuto prevedere concessioni con previsione di durata limitata, strettamente funzionale a garantire il tempo “tecnico” necessario alla conclusione della conferenza di servizi di cui al su citato procedimento a), garantendo comunque l’ottemperanza di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 4480/2024.** Ciò in quanto il Consiglio di Stato:

- con la sentenza **4480/2024** ha esclusivamente dichiarato l’obbligo del Comune di Ginosa di provvedere all’avvio delle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, senza nulla indicare in merito alla durata minima concessoria;

- con le **Ordinanze** sopra elencate, ha sospeso gli effetti dell’esecutività delle corrispondenti sentenze del TAR Lecce esclusivamente per scongiurare il pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse pubblico che sarebbe derivato dalla mancata conclusione della procedura selettiva successiva all’aggiudicazione in tempo utile all’avvio della stagione balneare senza nulla indicare in merito alla durata minima concessoria

Si evidenzia quanto segue.

La concessione di aree demaniali marittime con progetti esecutivi per una durata minima stabilita a priori in 10 anni, posta agli atti della conferenza di cui al procedimento **b)**, **confligge apertamente con il contestuale iter della conferenza di servizi di cui al procedimento a) finalizzata all’approvazione del PCC, avviato parallelamente e con conclusione pressoché concomitante, rendendo irritualmente interdipendenti due procedimenti la cui natura amministrativa e funzionale è sostanzialmente differente, anche per le specifiche competenze di quest’Ufficio:** uno finalizzato alla visione strategica e programmatica del ponderato utilizzo dell’intera costa di Ginosa attraverso l’attività pianificatoria e l’altro afferente a singole procedure ordinarie ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. che dovrebbero avere a monte regole pianificatorie già stabilite e condivise con la Scrivente, trattandosi di costa integralmente dichiarata paesaggisticamente di notevole interesse pubblico.

Tale situazione, **oltre ad invertire l’ordine di razionale priorità delle procedure, svuota di ogni significato e della stessa sua efficacia il procedimento di approvazione del PCC di cui al punto a), rinunciando alla necessaria condivisione preliminare con la Scrivente, in tempi congrui e coerenti con la complessità della tematica, della strategia complessiva di pianificazione costiera, non solo nel rispetto dei suoi valori paesaggistici ma anche tenendo necessariamente conto dei fattori di rischio e delle dinamiche di trasformazione, in atto o attese, già delineate dal PPTR vigente.** Così che, il PCC, nel migliore dei casi, si riduce a mero contenitore di recepimento *tout court* della sommatoria di 17 singoli progetti esecutivi (o quantomeno di



quelli eventualmente valutati favorevolmente da quest'Ufficio ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) **svilendo ogni considerazione in merito ad impatti cumulativi a medio e lungo termine, propri invece del PCC, che resta lo strumento principe per definire uso e conformazione delle concessioni demaniali marittime, armonizzando una pluralità di settori e di interessi.**

Inoltre, se le concessioni per i 17 istanti di cui al procedimento **b)** sono rilasciate ai sensi dell'art. 15, c.1 della L.R. Puglia n. 17/2015, non si comprende neppure il senso e l'urgenza contestuale di indizione della conferenza di servizi per l'approvazione del PCC che, come ben evidenziato dal TAR Lecce in alcune delle sentenze *sub iudice* oggetto di altrettante Ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, *“sarebbe destinato a restare lettera morta per il tempo di validità delle concessioni (e quindi dieci anni [...]), in quanto superato, già prima di essere approvato, da un disegno pianificatorio complessivo e autosufficiente, e come tale alternativo e sostitutivo rispetto al PCC”*.

Vale poi la pena di evidenziare che il PRC della Puglia (sulla base del quale il Comune di Ginosa, come indicato dal Consiglio di Stato, può esercitare l'attività concessoria), ai sensi dell'art. 15 c. 1 della L.R. 15/2017,

- pur essendo *“lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative”*;

- pur essendo *“strumento di conoscenza del territorio costiero e in particolare delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al prioritario problema dell'erosione costiera, la cui evoluzione richiede un attento e costante monitoraggio e interventi di recupero e riequilibrio litoraneo”*;

- pur fornendo *“linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste, è stato approvato quasi 15 anni fa e non ha scontato il procedimento di cui all'art. 99 c. 1 delle NTA del PPTR vigente*. Inoltre, la L.R. Puglia n. 17/2015 *“Disciplina della tutela e dell'uso della costa”*, dispone(va) che il PCC dovesse essere adottato *“Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC”* (art. 4, c. 2) e, dunque, la norma dell'art. 15 c. 1 aveva sostanzialmente carattere di salvaguardia transitoria strettamente necessaria e non dilatoria.

Pertanto, se lo stato delle conoscenze del PRC, a scala regionale, poteva essere adeguato e utile ai fini degli approfondimenti a scala comunale per la redazione dei PCC per quattro mesi o, comunque, per un ragionevole arco temporale di appena qualche anno, oggi rivela forti limiti sotto tale profilo - soprattutto se si prevedono concessioni demaniali per un ulteriore decennio - non solo a fronte del lungo lasso di tempo trascorso dalla sua approvazione ma anche in considerazione delle sopravvenienze normative in materia di paesaggio e delle intervenute modificazioni naturali e antropiche del litorale; circostanze che richiedono necessariamente aggiornamenti e approfondimenti conoscitivi e previsionali per l'occupazione di lunga durata degli arenili, soprattutto in relazione all'avvenuta e futura evoluzione della costa.

A ciò si aggiunga che, il PCC di Ginosa agli atti della conferenza di servizi di cui al procedimento **a)**, essendo piano attuativo di concreta operatività del PRC, dovrebbe scontare il procedimento per l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96 co. 1 lettera d) delle NTA del PPTR seguendo, trattandosi di Piano che interessa beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la procedura di competenza regionale prevista al co. 3 dello stesso articolo.

Alla luce di tutto quanto sopra,

- **Considerate** le criticità procedurali rilevate nella forma e nel merito alle conferenze di servizi parallele e contestuali di cui ai procedimenti a) e b) in premessa;
- **Considerato** che il PRC vigente sulla base del quale il Comune di Ginosa, a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, può esercitare l'attività concessoria, non ha scontato il procedimento previsto dall'art. 99 c. 1 delle NTA del PPTR vigente;
- **Considerato** che, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. *“I comuni, [...] conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione”* (c. 4) e che *“La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo (c.5);*



- **Considerato** che l'art. 10 "**Copianificazione**" delle NTA del PPTR della Puglia, al c. 1 dispone che "*Nel rispetto del principio di sussidiarietà la Regione utilizza il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.27 luglio 2001, n. 20, quale forma di cooperazione e concertazione tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di pianificazione e programmazione urbanistica, territoriale e di settore che presentino implicazioni per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi di Puglia*";
- **Considerato** che, ai sensi dell'art. 2 delle NTA del PRC, "*il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco – compatibile*" e, tra l'altro, "*deve altresì prevedere strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospettare azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica*";
- **Considerato** che, ai sensi dell'articolo appena sopra citato, Il PCC, oltre a fissare i principi e gli indirizzi generali, "*detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo*" configurandosi come strumento di contenuto attuativo e immediatamente esecutivo e che, in quanto tale, non ha scontato la fase procedimentale finalizzata alla verifica della compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 96 co. 1 lettera d) delle NTA del PPTR con le modalità indicate nel c. 3 dello stesso articolo;
- **Ritenuto necessario che il procedimento di approvazione del PCC del Comune di Ginosa**, ai fini della verifica e valutazione preliminare delle modalità di utilizzo del litorale affinché siano pienamente compatibili con i valori paesaggistici protetti, **debba precedere qualsiasi previsione generalizzata di parcellizzazione della costa, regolando in dettaglio concessioni di lungo periodo (10 anni)**;
- **Ritenuto** che la valutazione contestuale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. di una cospicua sommatoria di singoli progetti con i quali si prevede l'occupazione per 10 anni della quasi totalità del demanio marittimo di pregio paesaggistico in questione, **non possa essere presa in considerazione da quest'Ufficio se non a valle della copianificazione e condivisione, anche con i competenti uffici regionali - in tempi congrui e adeguati alla complessità della tematica - di strategie, assetti, misure di tutela e specifica disciplina d'uso della costa di pregio paesaggistico, che dovranno essere necessariamente recepite in qualsivoglia singolo futuro progetto esecutivo di occupazione della stessa per 10 anni**;
- **Considerato** che da una celere e sommaria ricognizione di alcuni elaborati del PPC adottato emerge criticità sotto il profilo paesaggistico, tra le quali si può indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impropria previsione ubicazionale di diversi lotti oggetto di concessione nella porzione di costa prospiciente la "*Ex Batteria Costiera Toscano*", che si configura come ambito costiero di spiccato pregio naturalistico caratterizzato da sistemi dunali consolidati;
- **Considerato** che da una altrettanto celere e sommaria ricognizione puramente formale delle istanze relative ai 17 progetti esecutivi agli atti della conferenza di servizi di cui al procedimento **b)** emergono diverse criticità relative alla documentazione in atti, in quanto alcuni progetti sono privi dell'istanza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ssmm.ii. su modulo regionale, altre contengono solo stralci di tale modulo, altre contengono moduli compilati solo parzialmente; alcuni progetti prevedono lo smontaggio stagionale, altri si limitano ad indicare in modo generico la temporaneità dell'intervento senza indicazione della durata temporale, oppure indicano che le strutture sono "rimovibili" ma "permanenti" o ancora che sono "facilmente rimovibili"; criticità che evidenziano da un lato la mancanza di coerenza documentale tra i diversi progetti e, dall'altro, la mancanza di chiarezza a monte (o il mancato recepimento nei progetti?) circa la tipologia di interventi consentiti dalla pianificazione costiera in termini di "facile amovibilità", "temporaneità", specifica durata della permanenza - se limitata alla sola stagione estiva o se continuativa e ininterrotta nell'arco dell'intero decennio di concessione;
- **Considerato** che la possibilità di previsione di concessioni demaniali marittime di breve durata consentita dall'art. 36 del Codice della Navigazione, consentirebbe di fare salva l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024 evitando al contempo, da un lato, di scongiurare il concreto rischio di condizionamento decennale dell'uso del bene paesaggistico demaniale in assenza dei necessari presupposti programmatori e pianificatori e, dall'altro, di ingenerare anzitempo potenziali aspettative di lunga durata nei singoli privati istanti;
- **Considerato** che le questioni attinenti i procedimenti **a)** e **b)** in premessa e i relativi atti e provvedimenti connessi sono ancora *sub iudice*;

- **Considerato** che il PCC, per sua struttura normativa, deve prevedere “*norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione* (NTA del PRC Puglia, art. 11)”;
- **Considerato** che, nella Determinazione del Comune di Ginosa n. **733** del **28.3.2025** si legge che la procedura avviata, **per la sua complessità**, ha natura sostanzialmente “*sperimentale*”,

questa Soprintendenza, nello spirito di collaborazione istituzionale e al fine di condividere un adeguato percorso di copianificazione per l’approvazione del PCC (tenendo conto dei procedimenti previsti per legge anche con riferimento alle specifiche norme paesaggistiche regionali sopra richiamate) prima di definire singoli procedimenti ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. relativi a progetti esecutivi di occupazione di lunga durata della costa tutelata in argomento, **chiede al Comune di Ginosa, nelle more della definizione delle questioni *sub iudice* e fermo restando il rispetto dell’obbligo di ottemperanza all’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, di individuare e mettere in atto ogni utile e consentita soluzione amministrativa che garantisca il razionale rapporto di priorità/consequenzialità tra ai procedimenti avviati di cui ai punti a) e b) con tempi congrui e adeguati alla complessità delle relative tematiche tra loro strettamente connesse.**

Pertanto, ai fini delle valutazioni e determinazioni di competenza di quest’Ufficio, si resta in attesa di formale riscontro alla presente e disponibili ad ogni confronto ritenuto utile al perseguimento della tutela degli interessi pubblici di competenza della Scrivente.

Il Responsabile dell’Area Funzionale VI-Paesaggio

arch. Michela CATALANO

Firmato digitalmente da

Michela Catalano

CN = Michela Catalano
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Il Soprintendente

Antonio ZUNNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le-ta@cultura.gov.it

SITO WEB: www.sabap-le.cultura.gov.it